



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Antonino GRASSO Consigliere relatore

Patrizia ESPOSITO I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21492 del registro di segreteria, nei confronti di Le Perle di Giada S.a.s. di Ghiglione Dario (in atto Le Perle di Giada S.r.l.), p.i. 01425570080, corrente in Imperia, in persona del legale rappresentate Dario Ghiglione.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Udito, all’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, il Pubblico ministero, in persona del S. Procuratore generale dott. Gaetano Piazza, e data per letta la relazione del consigliere Antonino Grasso.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione depositata il 19.3.2024, relativa al conto giudiziale n. 70501, reso da Dario Ghiglione, in qualità di legale rappresentante della società Le Perle di Giada S.a.s. di Ghiglione Dario (in atto Le Perle di Giada S.r.l.),

	imposta soggiorno esercizio finanziario 2021, struttura ricettiva Villa Giada,	
	corrente in Imperia, il magistrato relatore ha deferito all'esame collegiale il	
	conto per irregolarità formali ed economico-patrimoniali.	
	Risulta dalla relazione che: il conto è privo della sottoscrizione auto-	
	grafa e della firma digitale, essendo riportata solo la ragione sociale; non è	
	stato parificato dal Comune di Imperia, né è stato apposto il visto di regolarità	
	contabile; sussiste una discrasia tra il totale delle riscossioni rendicontate (euro	
	28.556,00) e quello dei versamenti rendicontati (euro 27.624,00) con la conse-	
	guente mancanza di pareggio; il dato dei versamenti non coincide con quello	
	delle reversali di incasso (euro 28.294,00); inoltre, il primo versamento effet-	
	tuato dall'agente contabile in data 26 gennaio 2021 è costituito solo dal saldo	
	dell'esercizio finanziario 2020, per cui, dovendo sottrarre quest'ultima posta,	
	vi è un ulteriore sbilanciamento di competenza tra riscossioni e versamenti,	
	questi ultimi pari ad euro 27.262,00.	
	Con memoria depositata il 14.8.2024, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la declaratoria di irregolarità del conto e per l'ordine all'agente contabile	
	di compilare nuovamente il conto, comprensivo della esatta determinazione	
	tributo accertato.	
	In data 29.8.2024 l'agente contabile ha svolto la propria difesa scritta,	
	depositando anche un nuovo conto, da cui emergere un ammanco di euro	
	624,00, asseritamente riversato al Comune di Imperia con bonifico del	
	29.8.2024.	
	In esito all'udienza pubblica del 24.10.2024 con ordinanza 26/2024 è	
	stata disposta l'acquisizione della reversale a documentazione dell'avvenuto	
	incasso della somma di euro 624,00. In data 27.11.2024 il comune di Imperia	
	2	

	ha depositato la reverse d'incasso.	
	All'udienza pubblica odierna il Pubblico ministero ha concluso per il	
	discarico, con compensazione delle spese del giudizio.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La pertinente disciplina codicistica stabilisce che il deposito del	
	conto nella segreteria della Sezione costituisce l'agente dell'amministrazione	
	in giudizio (art. 140, c. 3, c.g.c.); che alla relativa udienza pubblica possono	
	comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata (art. 148, c. 1,	
	c.g.c.); e che all'udienza di discussione il giudice è chiamato a verificare il via	
	preliminare l'integrità del contraddittorio (art. 91, c. 3, in relazione all'art. 148,	
	c. 1, c.g.c.). L'odierno agente contabile ha depositato documentazione a pro-	
	pria difesa in data 29.8.2024. Alla stregua di quanto appena osservato, segue	
	che l'assenza della parte all'udienza non pregiudica l'ulteriore svolgimento	
	dell'odierno giudizio.	
	2. In via pregiudiziale la Sezione è chiamata a verificare la propria giu-	
	risdizione.	
	L'imposta di soggiorno è stata introdotta (<i>rectius</i> : reintrodotta, dopo	
	l'abolizione dell'analogo tributo, per effetto dell'art. 10 del d.l. n. 66/1989) con	
	il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. mod., che, per quanto in questa sede	
	rileva, all'art. 4 ne prevede l'istituzione, con deliberazione del consiglio comu-	
	nale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel terri-	
	torio del comune impositore (co. 1). Chiamata a pronunciarsi sulla portata giu-	
	scontabile delle riferite disposizioni normative, questa Corte ha avuto modo di	
	stabilire che vada riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto	
	3	

	operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da	
	coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi	
	all'Ente locale (SS. RR., n. 22/2016/QM). Sul fronte della giurisdizione, la Su-	
	prema corte, ha stabilito che il gestore della struttura ricettiva, che per conto	
	del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con	
	obbligo di riversamento all'Ente locale, maneggia senz'altro denaro pubblico,	
	ed è conseguentemente soggetto alla giurisdizione del giudice contabile	
	(SS.UU., n. 19654/2018). Dopo la riforma introdotta dall'articolo 180, c. 3, del	
	d.l. n.34/2020, convertito in legge n. 77/2020 -a mente della quale i gestori	
	delle strutture ricettive sono qualificati responsabili d'imposta- si è posta la	
	questione del permanere della giurisdizione contabile rispetto ai soggetti <i>de</i>	
	<i>quibus</i> , questione che non ha trovato univoca soluzione nella giurisprudenza.	
	In continuità con la giurisprudenza di questa Sezione (sentenze nn. 31 e 32 del	
	2024), ritiene il Collegio che, pur a seguito dell'innovazione legislativa circa	
	l'attribuzione in capo al gestore della struttura ricettiva della qualità di respon-	
	sabile d'imposta, risulta ugualmente confermata la sua qualificazione quale	
	agente contabile e la correlata persistenza della giurisdizione contabile. Invero,	
	i gestori di strutture alberghiere maneggiano denaro a destinazione pubblica e	
	sono soggetti ai conseguenti obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e	
	riversamento delle somme introitate, realizzando in questo modo con la P.A.	
	un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili, diverso da quello	
	tributario.	
	3. A mente dell'art. 149, comma 2, del codice di giustizia contabile, il	
	collegio, quando riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore	
	dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo. Come	
	4	

osservato in giurisprudenza, deve essere pronunciato il discarico dell'agente contabile, qualora non sia possibile ravvisare alcuna irregolarità rilevante sotto il profilo della corretta gestione contabile (Sez. Calabria, n. 319/2020). Nel caso di specie, sulla scorta dell'acquisizione documentale di cui all'ordinanza n. 26/2024 e in accoglimento delle conclusioni del Pubblico ministero, deve essere disposto il discarico dell'agente contabile, atteso che non risultano irregolarità gestionali.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, disarcia l'agente contabile in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Antonino Grasso

Piero Carlo Floreani

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in segreteria il 25 marzo 2025